



COMUNE DI GALLARATE Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 – Legge 69/2009)

Allegato A parte integrante	
alla deliberazione di Giunta N. 188 del 24/05/2010	
composto da N. 9 fogli	
e n. 14 articoli	
Il Sindaco	Il Segretario Generale
Dott. Nicola Fucchi	Dott. Giuseppe Morrone

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 24 maggio 2010

INDICE

ART. 1.....	3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2.....	3
PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI.....	3
ART. 3.....	4
PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 4.....	4
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	4
ART. 5.....	5
PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI	5
ART. 6.....	6
PROCEDURA COMPARATIVA	6
ART. 7.....	6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 8.....	7
FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO	7
ART. 9.....	7
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO	7
ART. 10.....	7
PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI	7
ART. 11.....	8
CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI.....	8
ART. 12 ESCLUSIONI.....	8
ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO	8
ART. 13 /bis – DISPOSIZIONI FINALI	8
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, L. 69/2009.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 20/4/2009.

ART. 2 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08 e s.m.i., (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2006, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.



4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. Il programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.
4. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo avente contenuto di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai responsabili di servizio sulle esigenze prevedibili.
5. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, nei termini di cui al precedente comma 4, in presenza di ulteriori e/o diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
6. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento viene espressamente determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.



ART. 4

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio nei termini di cui al precedente art. 3.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori.

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 6, deve essere effettuato, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 165/2001, mediante procedure comparative.
2. La procedura comparativa si sostanzia nell'esame e valutazione dei *curricula* e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati.
3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, di norma per almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del contratto e dell'avviso.
4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) le principali clausole che disciplineranno il relativo contratto;
 - c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - (1) capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - (2) assenza di inadempimenti nel compimento di precedenti incarichi ricevuti dal Comune;
 - (3) possesso della particolare competenza professionale corrispondente almeno a quella universitaria fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 2, comma 3, secondo capoverso;
 - (4) il compenso complessivo lordo previsto per l'attività oggetto dell'incarico, se predeterminabile;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - e) le modalità di scelta del collaboratore secondo i criteri di cui al successivo art. 7;
 - f) l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - g) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.



ART. 6

PROCEDURA COMPARATIVA

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
 - b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, didattica difficilmente comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;

L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

ART. 7

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal Dirigente competente presso cui dovrà esser svolta la collaborazione e dal Segretario Generale.
2. Questi procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione.
4. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.
5. La scelta della persona a cui affidare l'incarico è effettuata dal Dirigente competente, con l'eventuale ausilio di una commissione di esperti, se ritenuta necessaria in ragione dell'oggetto dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.



ART. 8

FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata.
2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, il tipo di rapporto (se "*prestazione occasionale*", "*collaborazione coordinata e continuativa*" oppure prestazione professionale), l'indicazione dettagliata dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della collaborazione.
3. I contratti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet comunale.

ART. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della carenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.



ART. 10

PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

ART. 11 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 12

ESCLUSIONI

1. La disciplina prevista dal presente regolamento non si applica per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna diversamente disciplinati dalla legge e per i seguenti:
 - a) incarichi per le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive di opere pubbliche, per frazionamento mappali e similari;
 - b) incarichi per la rappresentanza in giudizio ed al patrocinio amministrativo;
 - c) incarichi di componente del nucleo di valutazione e servizio di controllo interno;
 - d) incarichi di componente di commissioni comunali o organismi analoghi;
 - e) incarichi di relatore in corsi, convegni e giornate di studio;
 - f) incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;
 - g) incarichi di collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 90 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
 - h) incarichi di alta specializzazione, così come individuati ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
 - i) incarico per l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art.30, comma 4, T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dell'art. 15 Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. ovvero dell'art. 43, comma 3 Legge 27/12/1997 n. 449.



ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

ART. 13 BIS – DISPOSIZIONI FINALI

1. I principi che regolano le norme di cui al presente regolamento, nonché gli obblighi da esse scaturenti, si applicano alle società "in house" partecipate dal Comune, il quale eserciterà il controllo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per verificarne l'osservanza

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

